

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO

Del sig. **Rosario Di Francesco** nato il 20 gennaio 1964 a Mazara del Vallo ed ivi residente in via Monsignor Carmelo Valenti n. 65 (C.F. DFRRSR64A20F021X), elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 presso lo studio dell'avv. **Santo Botta** (C.F. BTTSNT84M29F126U: santobotta@pec.it ; fax. n. 09251956156) che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto

CONTRO

L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale della formazione professionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

del sig. **Diego Genua** nato a Salemi (Tp) l'8 giugno 1978 (GNEDGI78H08H700T) ed ivi residente in Via Dante Alighieri n. 21, soggetto collocato nell'Allegato "A" Iscritti confermati del DDG n. 257 del 11 settembre 2020 (provvedimento impugnato *sub a*)

PER L'ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE-

- a) Del D.D.G. n. 257 del 11 settembre 2020 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale della formazione professionale, pubblicato nella G.U.R.S. del 25 settembre 2020, nella parte recante l'esclusione del ricorrente dall'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana;
- b) del D.D.G. n. 1768 del 10 luglio 2020 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale della formazione professionale, comunicato al ricorrente in data 17 luglio 2020, nella parte recante l'esclusione del ricorrente dall'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana;
- c) ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 17 luglio 2020, priva di numero di protocollo, di comunicazione dell'esclusione dall'Albo;
- d) ove occorra e per quanto di ragione, della Circolare dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 8 del 20 marzo

2020, nella misura in cui le predette disposizioni dovessero essere interpretate in senso sfavorevole alle ragioni del ricorrente;

e) ove occorra e per quanto di ragione, delle modalità di registrazione nel portale amministrativo Sistema Albo Registro Formatori "Formasicilia" nella parte in cui è prevista la necessità di dichiarare i carichi penali pendenti ai fini della conferma dell'iscrizione nell'albo;

f) ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio al ricorrente e da questo allo stato non conosciuto, nonché

PER PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente alla re-iscrizione/re-inserimento nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 COMMA 2 C.P.A

delle Amministrazioni intimare all'adozione del provvedimento di re-iscrizione/re-inserimento del ricorrente nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana.

FATTO

Il sig. Di Francesco ha prestato attività lavorativa per conto di Enti di formazione accreditati presso la Regione Siciliana sin dal 15 novembre 1990, risultando iscritto all'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana da lungo tempo (*cfr.* Decreti di aggiornamento dell'albo allegati).

Con circolare n. 8 del 20 marzo 2020, l'Assessorato resistente, dovendo procedere alla conferma degli iscritti all'albo degli operatori della formazione professionale - tra cui figurava l'odierno ricorrente - secondo quanto previsto dall'art. 15 della l.r. 23/2019, invitava i lavoratori della formazione professionale in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 14 della l.r. 24/76 a presentare istanza per il mantenimento nel summenzionato albo .

Tale istanza si sarebbe potuta inoltrare mediante il portale amministrativo Sistema Albo Registro Formatori (S.ARF.) "Formasicilia" raggiungibile al sito internet www.sarf.formasicilia.it .

Ed allora l'odierno ricorrente, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 24/76 ai fini dell'iscrizione al predetto albo, presentava istanza per la conferma nell'albo degli operatori della formazione professionale siciliana

mediante registrazione nel portale amministrativo Sistema Albo Registro Formatori "Formasicilia".

Tra le dichiarazioni che il ricorrente era chiamato ad effettuare in detto portale telematico, era prevista la necessità di manifestare i **carichi penali pendenti**: così, il ricorrente dichiarava di essere "imputato nel procedimento n.130/15 rgnr", invero pendente presso il Tribunale di Trapani.

Senonché, con DDG dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 1768 del 10 luglio 2020, veniva approvato l'albo degli operatori della formazione professionale all'interno del quale l'odierno ricorrente non risultava inserito (Cfr. Allegato "B" DDG n. 1768 del 10 luglio 2020).

Il provvedimento assessoriale, prima ancora della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, veniva portato a conoscenza del sig. Di Francesco da parte dell'amministrazione odierna resistente con messaggio di posta elettronica certificata del 17 luglio 2020.

Con tale nota trasmessa a mezzo PEC, l'assessorato comunicava al ricorrente l'avvenuta esclusione dall'albo dei formatori <<**formalmente ... per assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 24/76, espressamente riferiti alla sussistenza di carichi penali pendenti**>>.

Al contempo, l'amministrazione chiedeva all'odierno ricorrente di voler autocertificare la norma del codice penale cui si riferiva il procedimento pendente, assicurandolo che sarebbe stato reinserito "con riserva" nell'Albo degli operatori della formazione <<.... *nelle more, che i procedimenti penali di cui in parola trovino definizione con sentenza di condanna o di assoluzione*>>.

Ed allora, il sig. Di Francesco, inoltrava all'Assessorato odierno resistente la chiesta autodichiarazione nella quale specificava di essere "imputato nel procedimento n. 130/15 rgnr all'art. 110 e 640 bis c.p.".

Ciononostante, con il DDG n.257 del 11 settembre 2020 (in GURS il 25 settembre 2020) l'amministrazione confermava l'esclusione del ricorrente dall'Albo regionale degli operatori della formazione professionale.

E consultando la sezione personale all'interno del portale amministrativo S.ARF. evinceva che la sua esclusione era proprio legata ai "carichi penali pendenti" (cfr. schermata S.ARF.).

In data 13 novembre 2020, il ricorrente inoltrava all'amministrazione un atto stragiudiziale volto ad evidenziare la titolarità, da parte del ricorrente, di tutti i requisiti previsti dall'articolo 14 l.r. 24/1976 per ottenere l'iscrizione all'albo degli operatori della formazione professionale chiedendo, al contempo, di voler provvedere in autotutela, anche mediante l'inserimento con riserva nell'Albo.

Tuttavia, stante l'imminente scadenza del termine per proporre l'impugnazione, il sig. Di Francesco si vede costretto a proporre il presente ricorso che si affida ai seguenti

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DELL'ART. 27, CO. 2, COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. 24/76 E DELL'ART. 15 CO. 6 L.R. 23/2019 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - INCOERENZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

I provvedimenti oggi impugnati, nella misura in cui hanno introdotto il requisito (imprescindibile ai fini della conferma dell'iscrizione all'albo) dell'**assenza di carichi penali pendenti**, risultano illegittimi in quanto si pongono in contrasto con la disciplina normativa di riferimento contenuta nell'art. 14 della l.r. 24/76.

La norma in commento, recante la previsione dei requisiti d'iscrizione al predetto albo così recita:

<<E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale.

Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso:

- 1) essere immuni da **condanne penali**;*
- 2) godere dei diritti civili e politici;*
- 3) essere in possesso dei requisiti (professionali) di cui al precedente art. 13.>>*

La norma in questione, quindi, prevede dei precisi e chiari requisiti che gli operatori della formazione devono possedere al fine di ottenere l'iscrizione all'albo.

Nello specifico, l'art. 14 della l.r. 24/76 dispone che per poter ottenere l'iscrizione all'albo dei formatori, il soggetto richiedente debba essere

incensurato, debba essere nel pieno godimento di tutti i diritti civili e che, infine, debba essere dotato dei prescritti requisiti di professionalità.

Ma nulla di più.

Invero, nessun altro requisito imprescindibile per l'iscrizione all'albo può essere enucleato dal chiaro tenore letterale della suddetta norma.

Nè le successive disposizioni normative hanno introdotto ulteriori requisiti (quali, ad esempio, quello dell'assenza procedimenti penali pendenti) per l'iscrizione all'Albo, ma si sono limitati a prevedere le modalità di conferma dell'iscrizione dei soggetti già formalmente inseriti all'albo istituito ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 24/1976.

L'art. 15, comma 6, l.r. n. 23/2019, infatti, prevede che:

<<6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all'Albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato>>.

Dunque, in nessun caso l'amministrazione avrebbe potuto introdurre nuovi e diversi requisiti che non fossero stati già previsti dalle leggi regionali.

Piuttosto, i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto dare attuazione al precetto normativo sopra calendato, nel solco tracciato dalla fonte di rango superiore.

Tuttavia, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Ed infatti, con riguardo al **portale amministrativo** Sistema Albo Registro Formatori "Formasicilia" è accaduto che l'amministrazione regionale richiedesse al ricorrente di dichiarare i carichi penali pendenti ai fini della conferma dell'iscrizione nell'albo (cfr. pag. 7 manuale S.ARF. Formasicilia) .

All'esito di tale procedura telematica, con DDG 1768/2020 il ricorrente è stato **<<formalmente escluso per assenza dei requisiti previsti dalla L.R.**

24/76, espressamente riferiti alla sussistenza di carichi penali pendenti>>
(cfr. nota PEC del 17 luglio 2020).

E, successivamente, con DDG 257/2020 è stata confermata tale esclusione per avere, il ricorrente, dichiarato la “sussistenza di carico penale pendente”.

Appare allora evidente che sono stati introdotti dall'amministrazione regionale altri requisiti per la conferma dell'iscrizione all'albo non previsti da alcuna disposizione legislativa.

L'aver introdotto, dunque, un ulteriore requisito per l'iscrizione all'albo (**assenza di carichi penali pendenti**) per nulla previsto da fonti legislative che regolano la materia in questione rende illegittimo l'operato dell'amministrazione odierna resistente.

Ne consegue, dunque, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno escluso l'odierno ricorrente dal novero degli operatori della formazione professionale (*<<formalmente escluso per assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 24/76, espressamente riferiti alla sussistenza di carichi penali pendenti>>*) per carenza di un requisito, quale quello dell'assenza dei carichi penali pendenti, non previsto dalle leggi regionali del settore.

II

VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 2, COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. 24/76 DELL'ART. 15 CO. 6 L.R. 23/2019 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NOTA DEL 17 LUGLIO 2020 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - INCOERENZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

Senza recesso alcuno da quanto sopra esposto, i provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi nella parte in cui hanno escluso l'odierno ricorrente dall'albo regionale degli operatori della formazione professionale a causa della pendenza di un procedimento penale.

È notorio, infatti, che la pendenza di un procedimento penale a carico di un partecipante ad una procedura selettiva, in coerenza con la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27, comma 2, della Costituzione, non può fondare

alcuna valutazione negativa circa il possesso delle qualità morali e di condotta del candidato, così da giustificare l'esclusione.

In tal senso, si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo secondo cui *<<In assenza di provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego pubblico ovvero di esclusione dall'elettorato attivo, non assume rilevanza la mera pendenza di un procedimento penale [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 01/07/2013, n. 6490 che ha precisato che stante la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, sancita dall'art. 27 comma 2, Cost., la regola generale in materia di concorsi pubblici preclude la partecipazione di coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A. (art. 2, T.U. n. 3 del 1957 e art. 2 comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994), non essendo di per sé rilevante la mera pendenza di un procedimento penale, salve le regole specifiche di singoli ordinamenti].>> (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 393).*

Pertanto, in assenza di una disposizione normativa né di una disposizione della *lex specialis* (trattandosi di procedura ad evidenza pubblica) che prescriva espressamente l'assenza di carichi penali pendenti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo della formazione, l'amministrazione avrebbe potuto unicamente ammettere con riserva il soggetto richiedente, essendo comunque compito dell'amministrazione di vigilare sull'esito di siffatto procedimento.

Ed effettivamente, l'amministrazione, in un primo momento, con la nota del 17 luglio 2020 - con la quale richiedeva al ricorrente di specificare la norma del codice penale oggetto del procedimento pendente -, comunicava, al contempo, al sig. Di Francesco che sarebbe stato reinserito con "riserva" nell'Albo degli operatori della formazione: *<<.... nelle more, che i procedimenti penali di cui in parola trovino definizione con sentenza di condanna o di assoluzione>>.*

Il sig. Di Francesco inoltrava all'Assessorato odierno resistente la richiesta autodichiarazione nella quale specificava di essere "imputato nel procedimento n. 130/15 rgnr all'art. 110 e 640 bis c.p."

Ciononostante, con il DDG n.257 del 11 settembre 2020 l'amministrazione confermava l'esclusione del ricorrente dall'Albo regionale

degli operatori della formazione professionale senza alcuna previsione in ordine alla “riserva” di riammissione precedentemente indicata.

Tale condotta risulta illegittima in quanto l'amministrazione, in violazione del principio costituzionale di non colpevolezza, lo ha collocato, inopinatamente, tra i soggetti esclusi.

Donde, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati

SULLA NECESSITA' DELL'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Dalle superiori notazioni emerge in modo evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* a sostegno delle pretese del ricorrente, così come è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ed infatti, con D.A. 18 agosto 2020 (in GURS 11 settembre 2020) è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la *“Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma operativo della Regione siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”*, in esecuzione di provvedimenti del giudice amministrativo; e con successivo D.D.G. 489 del 8 ottobre 2020 è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine perentorio previsto dall'articolo 9 del c.d. “Avviso 8” (approvato con D.D.G. n. 2895 del 13 giugno 2016) per la presentazione della progettazione esecutiva da parte degli Enti di formazione risultati utilmente collocati nella graduatoria definitiva (cfr. D.A. 18 agosto 2020).

Tuttavia, per effetto della mancata inclusione nell'albo degli operatori della formazione professionale, il ricorrente non ha la possibilità di partecipare alle diverse selezioni in corso di svolgimento in virtù del sopra illustrato sblocco delle procedure relative al c.d. “Avviso 8”, e ciò in quanto l'iscrizione all'albo rappresenta un requisito imprescindibile per il reclutamento del personale previsto dall'articolo 13, co. 1 lett. q) del c.d. “Avviso 8” (approvato con D.D.G. n. 2895 del 13 giugno 2016).

Tali circostanze, unitamente alle gravissime difficoltà in cui versa il settore della formazione professionale, paralizzato dal 2016, espone il ricorrente al concreto rischio della perdita definitiva di ogni *chance* di lavoro, con tutte le relative conseguenze anche sul proprio nucleo familiare.

Pertanto il ricorrente in considerazione dell'attuale situazione venutasi a determinare, subisce un grave nocumento sia per la propria professionalità che per la propria aspettativa di vita.

Per tutti i suesposti motivi

VOGLIA L'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

In sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ed, ove occorra, ordinando all'amministrazione resistente di procedere all'iscrizione con riserva del ricorrente nell'albo degli operatori della formazione professionale.

Nel merito

- Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle parti in epigrafe indicate;
- Accertare il diritto dell'odierno ricorrente al re-inserimento nell'albo degli operatori della formazione professionale, disponendo per l'effetto l'inserimento del ricorrente nel predetto albo;
- Condannare ai sensi dell'art. 30 comma 2 c.p.a l'Amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di re-inserimento del ricorrente nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00, si dichiara che il ricorrente è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a € 11.493,82, risultante dall'ultima dichiarazione (*importo aggiornato con decreto 16 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2018*).

avv. Santo Botta

Firmato digitalmente da:SANTO BOTTA
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Motivo:ricorso Di Francesco
Data:14/11/2020 17:58:30

